

Newsletter n. 5 del 27 Febbraio 2021

1. CONSORZI CON ATTIVITA' ESTERNA - Deposito della situazione patrimoniale entro il 1° marzo

Entro il **1° marzo 2021** (essendo il 28 febbraio giorno festivo), i **consorzi con attività esterna**, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020**.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia "**2018-11-04**".

Nel caso in cui il **consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono, ai sensi dell'art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, redigere il **bilancio d'esercizio** con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

Le stesse disposizioni valgono anche per i **consorzi per l'internazionalizzazione**, di cui all'art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale o del bilancio di cui sopra sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico (**decreto interministeriale del 4 gennaio 2021 - Decreto OIC 2021**).

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2, dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari:

- ad **euro 91,56** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato tra il 31° ed il 60° giorno successivo alla scadenza del termine;
- ad **euro 274,66** per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento viene effettuato dal 61° giorno successivo alla scadenza del termine.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai consorzi con attività esterna clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

2. CONTRATTI DI RETE - Deposito della situazione patrimoniale entro il 1° marzo

Con il contratto di rete più imprenditori puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, capacità innovativa e competitività. Gli stessi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati per l'esercizio delle proprie attività o a scambiarsi informazioni o prestazioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche o ancora a esercitare in comune aspetti al centro della propria impresa.

L'istituzione del fondo patrimoniale comune è facoltativa. Se lo si istruisce, nel programma di rete si devono indicare: misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi dei partecipanti; regole di gestione; possibilità che il conferimento avvenga con apporto di un patrimonio destinato. **Si applicano, in questo caso, le disposizioni per il fondo patrimoniale dei consorzi con attività esterna** (articoli 2614 e 2615 del Codice civile).

Pertanto, secondo quanto previsto dal comma 4-ter dell'art. 3, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, se il contratto di rete prevede **l'istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi, **entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** l'organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.

Pertanto, nel caso in cui l'esercizio chiuda al 31 dicembre 2020, il **1° marzo 2021** (essendo il 28 febbraio giorno festivo), dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.

Nel caso la Rete sia dotata sia **dotata di soggettività giuridica e sia iscritta alla sezione ordinaria del Registro imprese**, il deposito dovrà essere effettuato **presso l'ufficio Registro delle imprese in cui il Contratto di Rete ha la propria sede**. Il codice fiscale da indicare nel bilancio, in formato XBRL, è quello relativo al Contratto di Rete.

Nel caso, invece, la rete sia **priva di personalità giuridica e non abbia una posizione autonoma nel Registro delle imprese**, il deposito dovrà essere **effettuato sulla posizione dell'impresa di riferimento**, presso l'ufficio del Registro Imprese dove la stessa è iscritta. In questo caso il modello B riporterà i dati dell'impresa che provvede al deposito, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della Rete.

La situazione patrimoniale dovrà essere composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. L'adempimento non comporta il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale.

Come per i consorzi con attività esterna, lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel **formato elaborabile XBRL**, secondo la tassonomia "**2018-11-04**".

Imposta di bollo, diritti di segreteria e sanzioni sono gli stessi previsti per il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna (Vedi Punto 1).

Vogliamo infine segnalare che, nell'ambito della semplificazione amministrativa, InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il **sito dedicato ai Contratti di Rete**, rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo ai contratti rete clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al deposito dei bilanci clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al formato elaborabile XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato ai Contratti di Rete clicca qui.](#)

3. BILANCI - Online il manuale operativo per il deposito presso il Registro delle imprese

1) E' online il "**Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2021**".

Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - **descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2021.**

2) Anche per il 2021, la **tassonomia da utilizzare** per la formazione delle istanze XBRL è la versione "**2018-11-04**", per il cui utilizzo, XBRL Italia ha fornito le **istruzioni operative in conseguenza delle variazioni normative introdotte con l'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

3) Con **decreto interministeriale del 4 gennaio 2021 (decreto OIC 2021)**, è stata definita la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Gli importi per il 2021 rimangono maggiorati nella misura già prevista per il 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale operativo 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire l'argomento relativo al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire l'argomento relativo agli importi dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio di deposito dei bilanci clicca qui.](#)

4. INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE - Pubblicato il decreto attuativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, il **decreto 28 dicembre 2020** del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, recante "**Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative**".

Il decreto definisce le **modalità attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis** introdotti dall'articolo 38, commi 7 e 8, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), che integrando rispettivamente, il D.L. n. 179/2012 con l'articolo 29-*bis* e l'articolo 4 del D.L. n. 3/2015 con il comma 9-*ter*, hanno previsto una **detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche**, per i soggetti che **investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.**

L'agevolazione fiscale viene concessa **per investimenti agevolati** ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis», e consiste nella **detrazione del 50% dall'Irpef delle somme investite**, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, **nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative.**

In particolare:

- **l'investimento massimo** in una o più **start-up innovative**, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale **non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000**, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro;

- **l'investimento massimo** in una o più **PMI innovative**, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale, **non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000**, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro (oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta).

L'investimento agevolato **deve essere mantenuto per almeno tre anni**, pena la decadenza dal beneficio.

Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, **l'impresa beneficiaria** dovrà presentare **apposita istanza** esclusivamente tramite la **piattaforma informatica "Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative"** in corso di predisposizione dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il facsimile allegato al presente decreto (Allegato A) .

Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fino all'operatività della piattaforma: l'impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del fac-simile della domanda clicca qui.](#)

5. STARTUP INNOVATIVA - Possibile anche l'iscrizione nella sezione speciale degli incubatori

In base al tenore letterale della norma **non vi è un'espressa incompatibilità tra l'essere una startup innovativa iscritta nell'apposita sezione speciale e la richiesta di iscrizione nella sezione speciale degli incubatori certificati.**

Lo ribadisce il Ministero dello sviluppo economico con la **Nota del 18 febbraio 2021, Prot. 45951**, nella quale, rispondendo ad quesito posto da una Camera di Commercio, affronta la questione della possibile iscrizione in sezione speciale degli incubatori di una startup innovativa.

A differenza delle PMI innovative, per le quali vi è un divieto - espresso ed esplicito - di contestuale iscrizione alle due sezioni speciali delle startup e delle PMI (art. 4, comma 1, lett. d), D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015), nel caso specifico manca ogni simile riferimento, sicchè **si deve ritenere pacifico che una startup possa essere anche incubatore.**

Non solo, dalla lettura del comma 8, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, si ricava che **non esistono due sezioni** (una per le startup ed una per gli incubatori), ma **un'unica sezione**, "a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione".

Per l' "incubatore certificato", in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, è istituita, ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo 25, "**una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione**".

Sia il comma 12, che il comma 13 dello stesso articolo 25 stabiliscono, rispettivamente, che la start-up innovativa e l'incubatore certificato **sono automaticamente iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8**, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.

Entrambi dovranno inserire le relative informazioni di cui ai commi 12 e 13 nell'apposita piattaforma informatica "*in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8*", aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.

Mai si parla di due distinte sezioni speciali, ma sempre - per entrambi i soggetti - di un'unica "*sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8*".

Dunque, nulla vieta che una società, iscritta nella sezione speciale delle Startup innovative, possa richiedere l'iscrizione, avendo i requisiti di cui al comma 5, dell'art. 25, del D.L. n. 179/2012, anche nella sezione speciale degli incubatori.

Il fatto che il programma "Copernico" segnali l'incompatibilità tra l'iscrizione nella sezione delle startup innovative e l'iscrizione nella sezione special degli incubatori è solo un problema tecnico risolvibile dal gestore.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

6. REGISTRO DELLE IMPRESE - La funzione pubblicitaria e le novità introdotte dalla L. n. 120 del 2020

Il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota del 19 febbraio 2021, Prot. 46907**, affronta per la prima volta la nuova disciplina introdotta dagli articoli 37 e 40 della L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*") e la funzione della **vigilanza ministeriale** rispetto a quella del Giudice del registro.

1) La L. n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), all'articolo 40 ha, infatti, introdotto delle semplificazioni in ordine alle **procedure di cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo degli enti cooperativi**, affidando il ruolo, già attribuito al Giudice del registro, al Conservatore con l'intento di **ridurre i tempi di conclusione delle procedure d'ufficio** e, conseguentemente, **restringere i tempi necessari per l'aggiornamento del Registro delle imprese**.

Al Giudice del registro resta riservato il **riesame della procedura in caso di impugnazione** del provvedimento del Conservatore.

In particolare, al comma 1 del citato articolo 40, si stabilisce che il **provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio** disciplinate dal **D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247** (recante "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*"), dall'**articolo 2490, sesto comma, del Codice civile** (mancato deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi), nonché **ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria** a domanda di parte nel Registro delle imprese, **è disposto con determinazione del Conservatore**.

Ogni determinazione del conservatore del Registro delle imprese deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione.

Contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

Le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del Giudice del registro adottate ai sensi dell'articolo 2189 del Codice civile e le sentenze del tribunale in caso di ricorso ai sensi dell'articolo 2192 del Codice civile sono iscritte nel Registro delle imprese con **comunicazione unica d'ufficio**, al fine della trasmissione immediata all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL, ed agli altri enti collegati.

2) Per quanto riguarda l'**obbligo di iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, il Ministero ricorda che sono in vigore le disposizioni introdotte dall'art. 37 dello stesso "*Decreto Semplificazioni*" che prevedono, in caso di inadempimento, oltre all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, anche l'**assegnazione d'ufficio di un "domicilio digitale"**.

Viene inoltre ricordato che le imprese hanno l'obbligo di munirsi di un valido ed univoco indirizzo PEC e di iscriverlo nel Registro delle imprese. In particolare viene sottolineata la rilevanza assoluta della disposizione in base alla quale in mancanza di un indirizzo PEC o in caso di indirizzo PEC inattivo, **lo stesso debba essere assegnato d'ufficio**.

Tuttavia, evidenzia lo stesso Ministero, l'attuale normativa, che si è venuta nel tempo stratificando, sta creando non pochi problemi applicativi e che pertanto necessita di qualche aggiustamento in corso di approfondimento.

3) Per quanto riguarda, infine, le **competenze affidate al Ministero dello sviluppo economico in qualità di organo vigilante** sull'operato delle Camere di commercio, nella nota viene precisato che la competenza in materia di vigilanza sul Registro delle imprese, affidata al citato Ministero dall'art. 28, comma 1 del D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999, consiste nella **verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria** che la L. n. 580 del 1993 ed il D.P.R. n. 581 del 1995 affidano alle Camere di commercio.

Tale potere di vigilanza si esplica attraverso **atti di indirizzo** ed anche **ispezioni** aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste dalla normativa di settore, senza, tuttavia, entrare nel merito dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene leso nelle sue legittime posizioni giuridiche o della potestà di emettere atti dispositivi nell'ambito delle competenze di cui le Camere di commercio sono titolari, né tantomeno con l'attività giudiziaria di spettanza del Giudice del registro a questi riservata da specifiche norme di settore.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale clicca qui.](#)

7. MUD - Approvato il modello di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 - Presentazione entro il 16 giugno 2021

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 – Supplemento ordinario n. 10, il **D.P.C.M. 23 dicembre 2020**, recante "**Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021**".

In attuazione della più recente normativa europea è stato adottato, per l'anno 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente approvato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori.

Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (recante "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*").

Il Modello è articolato in **Comunicazioni** che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti,
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso,
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione,
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Considerato che il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, **il termine per la presentazione della dichiarazione**, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 70/1994 istitutiva del MUD, **slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021** (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Proroga della validità delle iscrizioni al 29 luglio 2021 a seguito della proroga dello stato di emergenza

Il Comitato nazionale Gestori ambientali con **circolare n. 3 del 11 febbraio 2021** ha tenuto a precisare che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, **conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021**; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Ciò alla luce sia della **proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021** disposta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 (in precedenza fissata al 31 gennaio 2021) che da quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, della L. n. 27/2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), come da ultimo modificato dalla L. n. 159/2020, di conversione del D.L. n. 125/2020 con l'introduzione del comma 2-sexies, che ora stabilisce quanto segue: "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,...*, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**".

Ne consegue che **le iscrizioni in scadenza** nell'arco temporale compreso **tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021**, conservano la loro validità **fino al 29 luglio 2021**; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Viene quindi superata la *circolare n. 14 del 10 dicembre 2020* che in precedenza aveva salvato l'efficacia delle iscrizioni fino al 3 maggio 2021.

In ogni caso - come sottolinea la circolare - per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 luglio 2021;
- c) comunicare le variazioni dell'iscrizione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2021 clicca qui.](#)

9. ACCISE - Dal 16 febbraio 2021 pagamento tramite la piattaforma pagoPA

Con **determinazione direttoriale n. 45181 del 12 febbraio 2021**, l'Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni per il pagamento dei tributi **accise** tramite il **canale pagoPA**.

In particolare, si prevede l'**estensione dell'efficacia della determinazione direttoriale n. 413976 del 13 novembre 2020** per il settore delle accise, a decorrere **dal 16 febbraio 2021**.

Adesso è quindi disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una nuova sezione, denominata **OPERA** (*Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica*), che consente di eseguire i pagamenti dei tributi amministrati dall'Agenzia, tramite la **piattaforma pagoPA**.

Questo strumento di pagamento **affianca quelli tradizionali**, come ad esempio il modello F24 utilizzato per il pagamento delle accise, il bonifico bancario per il pagamento dei diritti doganali e il pagamento dei saldi mensili di alcuni giochi.

A questo servizio si accede dall'**Area Riservata** del Portale Unico Dogane e Monopoli e consente a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 45181/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione n. 413976/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul nuovo servizio OPERA clicca qui.](#)

10. EROGAZIONI LIBERALI AGLI ETS - Fissate le regole per la trasmissione dei dati ai fini della dichiarazione precompilata

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con **decreto 3 febbraio 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021, ha fissato le regole per la trasmissione dei dati relativi alle **erogazioni liberali ricevute dagli Enti del terzo settore (ETS)** ai fini della **dichiarazione precompilata**.

Le indicazioni riguardano:

- le **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** (art. 10, commi 1, 8 e 9, DLgs. n. 460/97);
- le **associazioni di promozione sociale (APS)** (art. 7, L. n. 383/2000);
- le **fondazioni e associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004);
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Tali soggetti, a partire dai dati relativi all'anno d'imposta 2020, sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via **facoltativa**, una **comunicazione** contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti (art. 1, comma 1).

La data fissata per effettuare la comunicazione è quella del **16 marzo** prossimo.

Il decreto, inoltre, regola i **dati soggetti a trasmissione** stabilendo che le erogazioni devono essere effettuate da **donatori continuativi** che hanno fornito volontariamente le proprie informazioni anagrafiche o da altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale dell'erogante.

In aggiunta, vanno considerati gli importi delle entrate ed il periodo di riferimento:

- per i dati relativi all'anno d'imposta 2021, si deve avere riguardo al bilancio di esercizio da cui risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
- per i dati relativi al 2022, si deve avere riguardo al bilancio di esercizio da cui risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220 mila euro (art. 1, comma 2).

Va eseguita anche la comunicazione dell'ammontare delle **erogazioni liberali restituite nell'anno precedente** con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata (art. 1, comma 3).

Le erogazioni liberali da comunicare sono solo quelle effettuate **tramite banca o ufficio postale** ovvero mediante **altri sistemi di pagamento tracciabili** (art. 1, comma 4).

A decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo all'autorizzazione, le disposizioni del presente decreto si applicano agli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all'art. 83 dello stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 1, comma 7).

Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate indicherà le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle dette comunicazioni (art. 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11. ARTIGIANI E COMMERCianti - Adesione al regime contributivo agevolato entro il 28 febbraio

I titolari di partita IVA iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti che hanno intrapreso **nel 2020 una nuova attività d'impresa** per la quale intendono beneficiare nel 2021 del **regime previdenziale agevolato** di cui alla L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come modificata dalla L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), devono comunicare la propria **adesione all'INPS** entro il termine perentorio del **28 febbraio 2021**.

Lo ricorda lo stesso INPS, con la **circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 (Punto 8)**, con la quale ha diramato la contribuzione da applicare agli **artigiani ed esercenti attività commerciale** per il 2021.

L'INPS rammenta la **natura facoltativa dell'accesso**, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella **riduzione contributiva del 35%**, si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2021, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2020 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 17/2021 clicca qui.](#)

12. SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA ARTIGIANA - Riconoscimento dei requisiti per l'iscrizione nella Gestione previdenziale artigiana

L'INPS, con la **circolare n. 29 del 17 febbraio 2021**, fornisce istruzioni in merito alla **tutela previdenziale del socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana**.

L'attività dell'impresa artigiana può infatti svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

La lettura sistematica della normativa di riferimento consente di considerare **il prestatore d'opera socio di una società cooperativa come artigiano**, fatto da cui consegue l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

La connotazione del rapporto giuridico tra la società cooperativa e il lavoratore artigiano è rinvenibile sia **nello statuto associativo**, nel quale sono individuate le modalità di raggiungimento dell'oggetto sociale dell'attività imprenditoriale a cui le attività dei singoli devono tendere, sia **nel contratto tra il lavoratore e la cooperativa**, nel quale è specificatamente indicata la tipologia di rapporto lavorativo instaurato.

Ne consegue, quindi, che tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Al fine di poter procedere con l'iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa, l'INPS rende noto che è in corso di **rilascio una procedura di automazione della procedura di iscrizione** di tali soggetti alla suddetta Gestione inviate dall'Albo delle imprese artigiane.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 29/2021 clicca qui.](#)

13. CONTRIBUTI VOLONTARI - Aggiornati gli importi per l'anno 2021

Con la **circolare n. 27 del 16 febbraio 2021**, l'INPS definisce per il 2021 le aliquote di contribuzione da prendere a riferimento per determinare l'importo dei **contributi volontari** relativi alle varie categorie di **lavoratori non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata**.

I valori sono stati aggiornati sulla base della variazione percentuale nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019 ed il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020, che l'ISTAT ha stimato nella misura del - 0,3%.

Pertanto, per l'anno 2021, si confermano i seguenti parametri:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **euro 206,23**;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a **euro 47.379,00**;
- il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a **euro 103.055,00**.

Per l'anno 2021, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al **33%**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 27/2021 clicca qui.](#)

14. SERVIZI PULIZIA E SANIFICAZIONE - Fissati i CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) per l'affidamento - In vigore dal 18 giugno 2021

Sono stati pubblicati i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali di strutture sanitarie, ospedali, case di cura, ambulatori e assimilati, che sono parte integrante del Piano di azione per la sostenibilità dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP).

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021, il **decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021**, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti*".

1) Con questo Decreto viene ulteriormente implementato il "**Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**" meglio noto come *Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)*, previsto dall'**art. 1, commi 1126-1128 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007)** e approvato con **Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008**.

Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) ha come obiettivi, attraverso l'unione delle esigenze di sostenibilità e dell'interesse all'acquisto di beni e servizi:

- *l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, in particolare la riduzione delle emissioni di CO₂,*

- *la riduzione dell'uso di sostanze pericolose e della produzione di rifiuti.*

Il Piano individua **11 categorie di prodotti e servizi di interesse prioritario** per volume di spesa e per impatti ambientali (*arredi; edilizia; gestione dei rifiuti; servizi urbani e al territorio; servizi energetici; elettronica; prodotti tessili e calzature; cancelleria; ristorazione; servizi di gestione degli edifici; trasporti*) rispetto ai quali definire "**criteri ambientali minimi**", ossia requisiti di natura ambientale collegati alle diverse fasi della procedura di appalto (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, criteri premianti, condizioni di esecuzione dell'appalto) da internalizzare nelle ordinarie procedure di acquisto pubblico.

Inoltre, il **D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50** (*nuovo Codice dei Contratti pubblici*), ha previsto con l'art. 34 (commi 1 e 2) l'applicazione dei "**Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale**" da parte delle stazioni appaltanti per contribuire agli obiettivi ambientali previsti dal PAN GPP.

2) Con **due distinti decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare **del 24 maggio 2012** e **del 18 ottobre 2016**, sono stati adottati, rispettivamente i «*Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*» e i «*Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti*», che ora vengono **entrambi abrogati** dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del 29 gennaio 2021.

3) Con questo nuovo **decreto del 29 gennaio 2021**, come stabilito all'articolo 1, vengono adottati, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) i criteri ambientali minimi per i seguenti servizi e forniture:

a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;

b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;

c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;

d) detergenti per l'igiene personale;

e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale (ALLEGATO 1);

f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario (ALLEGATO 2).

Per ciascuno di essi, all'articolo 2, vengono fornite le seguenti specificazioni:

a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile: attività di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. Tale attività è destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, *caserme, case-famiglia, strutture detentive*);

b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;

c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie più profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;

d) detergenti per l'igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;

e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene personale;

f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attività di pulizia e successiva o contestuale attività di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualità microbiologica.

Queste nuove norme **entreranno in vigore il 18 giugno 2021** (dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).

I **criteri ambientali minimi (CAM)** stabiliti con il nuovo decreto - come sottolinea il Ministero dell'Ambiente - si prefiggono, come principali obiettivi ambientali, quelli della **riduzione delle sostanze pericolose** e dell'**efficienza nell'uso delle risorse**, inclusa l'energia, con un'attenzione verso la formazione green dei lavoratori.

Le nuove regole per i servizi di pulizia prescrivono specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedono, per esempio, **l'uso esclusivo di prodotti detergenti con marchio ambientale Ecolabel**.

L'uso dei detergenti e dei disinfettanti, inoltre, sarà razionalizzato obbligatoriamente con sistemi dosatori o grazie ad una formazione specifica dei dipendenti, i quali dovranno essere formati ad un utilizzo più efficiente delle risorse anche in ordine ad altre competenze "green", per **ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività di pulizia** o per ottimizzare il ciclo di vita di utensili e attrezzi di lavoro.

Le **macchine** che saranno usate per tutte queste attività dovranno rispondere, secondo i CAM, a criteri di ecodesign e dovranno essere più efficienti nell'uso delle risorse idriche ed energetiche.

Altrettanta attenzione dovrà essere riservata a quei **prodotti ausiliari per l'igiene** come gli elementi tessili in microfibra piatti, che, sulla base di evidenze scientifiche, siano in grado di ridurre il consumo di acqua e di detergenti del 95%.

Nel caso di **servizi resi presso edifici ed ambienti ad uso sanitario**, per assicurare una migliore qualità generale del servizio, fondamentale anche per ridurre le infezioni correlate all'assistenza, i criteri specifici sono stati individuati in condivisione con il ministero della Salute.

4) Con l'entrata in vigore del decreto tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno affidarsi ad aziende di pulizie che rispettino questi criteri e prevederli nei relativi bandi pubblici per le gare d'appalto.

A tale proposito, ricordiamo che la quinta sezione del Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 972 pubblicata il 3 febbraio 2021**, ha sancito che per gli affidamenti che prevedono l'**obbligo di applicare i criteri ambientali minimi** di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante non solo è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma deve altresì procedere secondo le modalità attuative ed i criteri minimi fissati dai rispettivi decreti ministeriali.

Le fattispecie alternative ivi rappresentate (nel caso specifico Allegato 1 e Allegato 2) non rappresentano soltanto "modelli ideali" di perseguimento degli obiettivi, bensì **sono i soli modelli concreti che le Amministrazioni possono e devono utilizzare**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dal Ministero dell'Ambiente clicca qui.](#)

15. SOCIETA' COOPERATIVE - Nuovo regime di sostegno alla nascita, sviluppo e consolidamento - Rilancio della "Legge Marcora" - Finanziamenti a tasso zero per investimenti o esigenze di liquidità - Atteso un decreto attuativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, il **decreto 4 gennaio 2021**, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), alla **"istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione"**, con lo scopo di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, delle società cooperative e di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.

Le disposizioni di cui al presente decreto **sostituiscono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014**, istitutivo di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l'agevolazione della nascita e dello sviluppo di società cooperative, la crescita di attività economiche e dei livelli occupazionali.

Il nuovo decreto del 4 gennaio 2021 aggiorna il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di società cooperative istituito con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 dicembre 2014, **ampliando la platea delle possibili società beneficiarie e aumentando il sostegno finanziario concedibile**.

La misura si affianca all'intervento di cui alla legge 49 del 27 febbraio 1985 (la c.d. "Legge Marcora"), prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a favore delle cooperative nella quali le società

finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico (SOFICOOP sc e CFI - Cooperazione Finanza Impresa - Scpa) hanno assunto delle partecipazioni.

Rispetto alla versione precedente, che prevedeva un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, comunque non inferiore allo 0,8%, il nuovo regime di aiuto stabilisce che **i finanziamenti sono regolati a un tasso di interesse pari a zero.**

Inoltre, mentre il decreto del dicembre 2014 stabiliva che l'importo del prestito non dovesse essere superiore a quattro volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, non dovesse superare il limite di un milione di euro, **il decreto del 4 gennaio 2021 fissa il limite a cinque volte il valore della partecipazione e l'importo massimo a due milioni di euro.**

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le **società cooperative di produzione e lavoro e sociali** di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (recante "*Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione*"):

- a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- b) non qualificabili come "imprese in difficoltà";
- c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.

Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere finanziate **con le risorse disponibili nel Fondo per la crescita sostenibile (FCS)** di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/0212, convertito dalla L. n. 134/2012 e **con le risorse provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi Strutturali**, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto.

Le cooperative possono richiedere i finanziamenti **direttamente alle società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico** con le modalità ed entro i termini che saranno previsti con **apposito decreto** del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico.

All'articolo 5 del decreto si prevede che le società finanziarie concedano alle società cooperative **finanziamenti agevolati** con le seguenti caratteristiche:

- **di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni**, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
- rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- regolati a un **tasso di interesse pari allo zero per cento**;
- se concessi a fronte di nuovi investimenti, **possono coprire l'intero importo del programma di investimento**;
- concessi **per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria**, e in ogni caso per un importo complessivamente **non superiore a due milioni di euro**.

Per i finanziamenti agevolati non è prevista alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa.

I finanziamenti possano essere concessi:

- per la **realizzazione di un programma di investimento** non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria;
- per **esigenze di liquidità** aziendale della cooperativa direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Nel primo caso, il programma di investimento deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo concessioni di proroghe.

I finanziamenti saranno concessi sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello** sulla base della sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per l'accesso all'agevolazione, della conformità alle finalità della misura, della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e del merito creditizio della società cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità di rimborso, anche previsionali, dei prestiti (art. 8).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16. FATTURE ELETTRONICHE - Al via la procedura informatica di integrazione dell'imposta di bollo

E' ora disponibile, nel portale "**Fatture e Corrispettivi**", la procedura informatica che consente ai soggetti che hanno **dimenticato di assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, di verificare i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e, nel caso sia necessario, di **effettuare le opportune integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021**, per mettersi in regola.

In attuazione di quanto disposto dal D.M. 4 dicembre 2020, con il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021, n. 34958** vengono, infatti, definite:

- 1) le modalità tecniche **per l'effettuazione delle integrazioni** da parte dell'Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo,
- 2) le modalità telematiche **per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo** da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e
- 3) le modalità telematiche per **l'invio delle comunicazioni**, da parte dell'Agenzia delle entrate, **nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento** dell'imposta.

Per le **fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio (SdI)**, l'Agenzia delle Entrate predispone **due distinti elenchi**, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

- 1) delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato **Elenco A, non modificabile**);
- 2) delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI **che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo** ma per le quali emerge tale obbligo (denominato **Elenco B, modificabile**) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

Tali elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate, **entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare**.

Al **punto 3 del provvedimento** vengono indicate **le modalità e i termini per le modifiche e le integrazioni** della fatture elettroniche indicate nell'Elenco B.

Il **cedente/prestatore** (colui che ha emesso la fattura elettronica), o l'**intermediario delegato** (soggetto incaricato della trasmissione telematica), qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall'Agenzia nell'Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo:

- a) può procedere all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B; oppure
- b) può integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.

Le modifiche all'Elenco B vanno effettuate **entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento**.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche vanno effettuate **entro il 10 settembre dell'anno di riferimento**.

L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare.

In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.

Al **punto 4 del provvedimento** vengono indicate **le modalità di pagamento dell'imposta di bollo** dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore, **l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo** entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Detto termine è prorogato al 20 settembre per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Il cedente/prestatore effettua il pagamento nei termini previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 (come modificato dall'art. 1 del D.M. 4 dicembre 2020), utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia delle entrate.

In alternativa, il cedente /prestatore effettua il pagamento **in modalità telematica tramite modello F24**. Il servizio web consente per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati.

Nel caso in cui il pagamento venga eseguito oltre la scadenza prevista, il servizio web consente anche il pagamento di **sanzioni e interessi da ravvedimento**, calcolati automaticamente in base ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza, alla misura della sanzione ridotta e al tasso legale degli interessi.

Il servizio web rilascia la **prima ricevuta** a conferma dell'inoltro della richiesta di addebito e la **seconda ricevuta** con l'esito del pagamento, che possono essere consultate dal cedente/prestatore, direttamente o tramite l'intermediario delegato.

Al **punto 5 del provvedimento** vengono indicate **le modalità telematiche per l'invio delle comunicazioni in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta**.

L'Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata secondo quanto disposto al punto 4, trasmette al contribuente una **comunicazione elettronica al suo domicilio digitale** registrato nell'elenco INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

La predetta comunicazione è trasmessa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020 (recante "*Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata*").

Tale comunicazione contiene:

- a) *codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;*
- b) *numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;*
- c) *codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;*
- d) *gli elementi informativi relativi all'anomalia riscontrata;*
- e) *l'ammontare dell'imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.*

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, **entro 30 giorni dal ricevimento** della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall'Agenzia.

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento n. 34958/2021 e delle specifiche tecniche clicca qui.](#)

17. RICONOSCIMENTO FACCIALE - Le linee guida dal Consiglio d'Europa - Preoccupazione per le nuove tecnologie - Raccomandazioni per sviluppatori e imprese

L'**Autorità Garante per la protezione dei dati personali**, nella **newsletter n. 473 del 19 febbraio 2021**, ricorda che il Consiglio d'Europa ha chiesto regole rigide per evitare i grandi rischi per la privacy e la protezione dei dati posti dall'utilizzo crescente delle tecnologie di riconoscimento facciale.

Il 28 gennaio 2021, nella Giornata europea per la protezione dei dati, il **Comitato Consultivo della Convenzione 108, istituito presso il Consiglio d'Europa, ha adottato linee guida in materia**.

Ricordiamo che la **Convenzione di Strasburgo** del 1981, o anche **Convenzione 108 del Consiglio d'Europa**, è uno dei più importanti strumenti legali per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali. Ed è l'unico strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale in tale materia, potendo ad essa aderire anche Stati non membri del Consiglio d'Europa.

Le linee guida, che si fondano sui principi della Convenzione 108 modernizzata, forniscono una serie di misure di riferimento che governi, sviluppatori di sistemi di riconoscimento facciale, produttori, aziende e pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare per garantire che l'impiego di queste tecnologie non pregiudichi la dignità della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali.

Il Comitato riconosce infatti i **pericoli che possono derivare da tecniche particolarmente invasive** e richiama la necessità di un dibattito pubblico e di un approccio precauzionale.

Il documento esprime particolare preoccupazione riguardo ai **rischi derivanti dal riconoscimento facciale** volto a rilevare i tratti della personalità, i sentimenti o le reazioni emotive dall'immagine del volto: le cosiddette tecnologie di "*riconoscimento dell'affetto*".

Le Linee guida **raccomandano agli sviluppatori di tecnologie di riconoscimento facciale** di prestare specifica attenzione all'attendibilità degli algoritmi e all'accuratezza dei dati trattati, al fine di evitare disparità e possibili ricadute discriminatorie.

Le aziende e le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi di tecniche di riconoscimento facciale, da parte loro, **hanno l'obbligo di garantire il rispetto dei principi di protezione dati**, compresa la necessità di effettuare una valutazione dei rischi che il ricorso a tali tecniche può avere sui diritti delle persone, nonché dei profili etici che ne derivano, anche attraverso l'ausilio di comitati di esperti indipendenti.

Le persone devono, inoltre, poter esercitare i propri diritti, compreso quello di rettifica (ad esempio in presenza di false corrispondenze) o quello di non essere sottoposto a decisioni puramente automatizzate senza che la propria opinione sia adeguatamente considerata.

LINK:

[Per consultare il testo delle linee guida adottate dal Consiglio d'Europa clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Convenzione 108 clicca qui.](#)

18. USO DELLE IMPRONTE DIGITALI DEI DIPENDENTI - Il NO del Garante Privacy se manca la base normativa

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella **newsletter n. 473 del 19 febbraio 2021**, rende noto di aver sanzionato un'Azienda sanitaria provinciale (ASP) per l'**utilizzo di un sistema di rilevazione delle presenze basato sul trattamento di dati biometrici dei dipendenti, per carenza di una specifica base normativa.**

A seguito del rafforzamento delle garanzie previste dal Regolamento e dal Codice privacy, il Garante ricorda che per installare questo tipo di sistemi **è necessaria infatti una base normativa** che sia proporzionata all'obiettivo perseguito e che fissi misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.

Nel caso specifico la base normativa invocata dalla ASP era carente, non essendo stato adottato il regolamento attuativo previsto dall'**art. 2 della legge n. 56 del 19 giugno 2019** (recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*"), che doveva stabilire garanzie per circoscrivere gli ambiti di applicazione e regolare le principali modalità del trattamento.

I commi 1, 2, 3 e 4, dell'articolo 2 che contemplava le misure per il contrasto all'assenteismo con l'introduzione di "sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso", sono stati poi abrogati dall'art. 1, comma 958 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e, di conseguenza, **il regolamento attuativo previsto non è stato mai emanato.**

LINK:

[Per consultare il testo della provvedimento del Garante clicca qui.](#)

19. GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI DI SRL - Una Nuova Ordinanza della Cassazione cambia l'interpretazione del quadro normativo

A) Una stratificata normativa imponeva ai **soci che erano anche amministratori** (di una Società a responsabilità limitata) l'obbligo di contribuire alla gestione INPS commercianti, con pochi casi di esclusione, partendo dal presupposto che **l'amministrazione della società**, a meno di poter dimostrare diversamente, costituisse una attività che potesse essere considerata **partecipazione diretta al lavoro aziendale.**

Sintetizzando, si deve far riferimento principalmente a tre interventi normativi.

1) Con il **comma 203 dell'articolo 1 della Legge 662 del 23 dicembre 1996** (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 29 della L. n. 160 del 3 giugno 1975) prende il via quella divergenza normativa che ha reso, con gli anni, gli obblighi previsti per soci e amministratori di Società a responsabilità limitata un caso specifico di trattamento, divergente da tutti gli altri.

La citata norma dispone infatti che:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
- b) **abbiano la piena responsabilità dell'impresa** ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*
- c) **partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;***
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".*

Con il **comma 208** si dispone, inoltre: *"Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, **sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente**. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".*

La norma in trattazione assoggetta i soci di Società a responsabilità limitata, che **partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza**, all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, da versare in misura fissa, a prescindere che il socio abbia o meno percepito utili dalla società, e in misura percentuale per il reddito realizzato dall'impresa, in proporzione alla quota posseduta, e anche se non distribuito.

Il perno della questione è di carattere interpretativo, in quanto **l'esercizio delle funzioni amministrative**, a meno di essere in grado di dimostrare il contrario, dalla prassi **è stato considerato sufficiente per colmare il requisito della partecipazione diretta all'attività dell'impresa**.

2) Il successivo intervento normativo è il comma 11 dell'articolo 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 Luglio 2010, in base al quale:

"L'articolo 1, comma 208 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208, Legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, comma 26, Legge 16 agosto 1995, n. 335".

Siamo di fronte a una norma di interpretazione autentica, quindi con valore retroattivo, la quale stabilisce che **l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti può essere superato solo nel caso in cui il soggetto sia già iscritto ad un'altra posizione contributiva**, quella prevista per la sua attività prevalente, che può essere una gestione dipendenti o agricoltori o artigiani o commercianti (che sono alternative), ma non la gestione separata.

La norma, così strutturata, delimita il perimetro della prevalenza e **stabilisce il principio della doppia contribuzione** per colui che sia socio e amministratore di Società a responsabilità limitata, soggetto a alla **gestione commercianti** per il reddito di impresa, anche se non percepito, e alla **gestione separata** per il reddito da lavoro autonomo, consistente nell'eventuale retribuzione percepita per l'espletamento dell'incarico.

3) In questo contesto si inserisce, completando il quadro, la Circolare INPS numero 78 del 14 maggio 2013, con la quale l'INPS fornisce chiarimenti in merito.

L'INPS, forte della non chiarissima interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 5360 del 2012 che interpreta in maniera restrittiva i dettami normativi sopra citati, scrive che: *"per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa".*

B) La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 1759 del 27 gennaio 2021, entra ora nel merito di questa interpretazione correggendola, stabilendo cioè che le funzioni amministrative da sole non sono sufficienti a inquadrare la partecipazione al lavoro aziendale, escludendo così il socio amministratore che svolga solo funzioni amministrative dall'obbligo contributivo di versamento alla gestione commercianti.

Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, i compiti che caratterizzano il ruolo di amministratore di una società **non sono sufficienti a qualificare la situazione di partecipazione diretta al lavoro aziendale**, motivo per cui, è da escludere che un socio amministratore di Società a responsabilità limitata possa essere iscritto d'ufficio alla gestione commercianti per il solo fatto di riassumere entrambe le situazioni, dovendo invece essere l'INPS a dover dimostrare che il soggetto svolga anche mansioni (di tipo operativo), oltre a quelle di amministratore, che possano essere inquadrate nella partecipazione diretta all'attività lavorativa.

La presunzione potrà essere confermata, in base alla sentenza della Corte di Cassazione numero 11685 del 11 luglio 2012, **solo nella situazione in cui la società operi senza dipendenti**. In questo caso, la dimostrazione della partecipazione personale da parte del socio amministratore può dirsi realizzata in mancanza di dipendenti, in quanto, in effetti, essendo questi l'unico ad avere parte all'attività dell'impresa non potrà che svolgere sia mansioni esecutive che operative.

Ma, **per i restanti casi**, con efficacia interpretativa arriva ora l'ordinanza della Corte di Cassazione civile numero 1759 del 27 gennaio 2021, la quale rivoluziona la situazione.

L'innovazione normativa dell'ordinanza sta nel fatto che questa chiarisce come interpretare la lettera c) del citato comma 203 dell'articolo 1 della Legge 662 del 23 dicembre 1996, quando il legislatore richiede, ai fini dell'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per i soci amministratori, in presenza degli altri requisiti, che questi "*partecipino personalmente al lavoro aziendale*".

Di fonte a questa ordinanza, che di fatto cambia il quadro complessivo, quale posizione prenderà ora l'INPS?

La conseguenza immediata è che **i soci amministratori di Società a responsabilità limitata non potranno più essere iscritti d'ufficio dall'INPS alla gestione commercianti**, ma è anche presumibile ritenere che pure coloro che sono già iscritti dovrebbero poterne legittimamente richiedere la cancellazione, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare l'effettiva partecipazione al lavoro aziendale.

Si attendono ora gli opportuni chiarimenti da parte dell'INPS.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 1759/2021 clicca qui.](#)

20. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - La prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento

L'inadempimento dell'obbligo di versare i contributi alla gestione separata INPS si verifica **nel momento in cui, alla scadenza fissata, il contribuente omette il versamento**. Solo da quel momento l'INPS può esercitare il suo diritto di credito, non essendo rilevanti né la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica), né l'epoca temporale per detto adempimento.

Così ha deciso la **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4899/2021, depositata il 23 febbraio 2021**.

Il ricorso in Cassazione è avvenuto contro una sentenza di una Corte d'appello locale che aveva affermato che il *dies a quo* della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata (da parte di un professionista) andava individuato nella **data di scadenza stabilita per il pagamento dei contributi e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**.

L'INPS, nel proprio ricorso, ha assunto invece che, con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta alla Gestione separata, tale termine non può che decorrere **dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore relativa all'anno cui si riferiscono i contributi**, da cui l'ente previdenziale può inferire l'esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione.

Secondo la Cassazione, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, **la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa**,

in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui «i singoli contributi dovevano essere versati».

Già in precedenza, la **Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 13049/2020 del 30 giugno 2020**, respingendo il ricorso dell'INPS contro un'avvocata che aveva contestato la nota dell'Istituto che pretendeva un pagamento a titolo di contribuzione per la Gestione Separata aveva sancito che in materia previdenziale, il termine di **prescrizione per i contributi** dovuti alla Gestione Separata INPS non decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuata dal titolare della posizione assicurativa, bensì dal momento in cui **scadono i termini per il pagamento** dei predetti contributi. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non costituisce presupposto del credito contributivo.

Sul punto, rammenta la Suprema Corte, è stato affermato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il **fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione**, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.

Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito - si legge nell'ordinanza - la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui è **dovuta la corrispondente contribuzione**, e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

Tale conclusione viene ritenuta conforme al principio generale in ambito di **assicurazioni obbligatorie**, secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (art. 55, R.D.L. n. 1827 del 4 ottobre 1935), valendo la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 secondo cui "*i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi*".

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 4899/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 13049/2020 clicca qui.](#)

21. CORTE DI CASSAZIONE - Sancita la sostanziale equipollenza tra i due registri: INI-PER E Re.G.Ind.E.

Con la **sentenza n. 2460 del 3 febbraio 2021, la Sezione Ia della Cassazione Civile** ha definitivamente sancito che per le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari in materia civile possono essere utilizzati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) estratti sia dal registro **INI-PEC** che dal **Re.G.Ind.E.** (*Registro Generale degli Indirizzi Elettronici*), come affermato in talune precedenti sue pronunce.

Sul tema delle notificazioni eseguite mediante posta elettronica certificata (PEC) si è assistito, negli ultimi anni, ad un vivace dibattito giurisprudenziale. Sintetizziamo il tutto nei punti che seguono.

1) Per quanto attiene agli elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata da cui le parti possono estrarre i recapiti utilizzabili ai fini della notificazione degli atti processuali, in alcune occasioni, la stessa Corte di Cassazione, in passato, in più circostanze (da ultimo: Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019), ha affermato che **l'unico registro a cui è possibile far riferimento sarebbe il Re.G.Ind.E.**

Secondo questo indirizzo, il "*domicilio digitale*" previsto dall'art. 16-sexies del D. L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 2014, a sua volta convertito, con modificazioni, in legge n. 114 del 2014, corrisponderebbe esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è stato inserito nel **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.)** gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo sarebbe, pertanto, qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché **la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile**, a seconda dei casi, alla parte personalmente o al difensore, **che sia diverso da quello inserito nel Re.G.Ind.E., sarebbe nulla**, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI -PEC).

2) La decisione espressa con ordinanza n. 24160 del 27 settembre 2019 è stata successivamente **corretta d'ufficio**, con ordinanza (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 29479 del 15 novembre 2019, non massimata), che ha eliminato il riferimento, ritenuto erroneo, alla inidoneità oggettiva dell'estrazione dell'indirizzo PEC dal registro INI-PEC.

Tale ordinanza di correzione richiama, in motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite n. 23620 del 2018 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28 settembre 2018, Rv. 650466), la quale ha affermato che, in seguito all'introduzione del "*domicilio digitale*" - previsto dall'art. 16-sexies del D. L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 2014 - va ritenuta valida la notificazione eseguita presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che il difensore è tenuto, ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, a comunicare al proprio ordine professionale di appartenenza, e che quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserire, **sia nei registri INI-PEC, sia nel Re.G.Ind.E.** di cui al D. M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Valorizzando il ruolo di coordinamento tra i due registri (INI-PEC e Re.G.Ind.E.) assicurato di fatto dagli ordini professionali, le Sezioni Unite sono pervenute ad una soluzione che ha sostanzialmente sancito **l'equivalenza dei due registri**, quantomeno per quel che concerne le notificazioni da eseguire, in forma elettronica, nei confronti degli appartenenti ai predetti ordini.

3) La Cassazione, **con la sentenza n. 2460/2021**, condivide quest'ultima interpretazione e ritiene pertanto che - a seguito dell'istituzione del c.d. "*domicilio digitale*" di cui all'art. 16-sexies del D. L. 179 del 2012 e successive modificazioni ed integrazioni - quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità possa procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la **notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (tra cui, va annoverato anche l'INI-PEC), nonché dal Re.G.Ind.E. gestito dal Ministero della Giustizia.**

La notificazione degli atti processuali presso la cancelleria, dunque, costituisce oggi una ipotesi eccezionale, essendo stata tale modalità di notifica sostituita, in linea generale, proprio dall'istituzione del "*domicilio digitale*", nell'accezione appena prospettata, e dunque con riferimento alle risultanze di tutti i registri ufficiali di cui alle norme in precedenza richiamate.

Nella pur farragginosa disciplina di settore - si legge nella sentenza - si rinvencono numerosi indizi che confermano l'esattezza dell'interpretazione già sposata dalle Sezioni Unite di questa Corte, fondata sulla **sostanziale equipollenza tra le risultanze dei diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E.**

In definitiva, in base ai convergenti dati normativi ed all'insegnamento delle Sezioni Unite, deve affermarsi il seguente **principio di diritto**: "*A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale" di cui all'art. 16-sexies del D. L. n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 7.12.2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 dell'11.8.2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16-ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del D. L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 13.12.2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6-bis, 6-quater e 62 del D.Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.*".

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 2460/2021 clicca qui.](#)

22. CENTRI ESTETICI - Illegittima l'esclusione dai servizi alla persona erogabili in zona rossa - Sentenza del TAR del Lazio

E' illegittima l'esclusione degli estetisti dai servizi alla persona erogabili in zona rossa, come previsto dall'art. 1, comma 10, lett. ii), del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 (efficace fino al 5 marzo prossimo). A stabilirlo è il **TAR Lazio, con la sentenza n. 1862/2021 depositata il 15 febbraio 2021 (N. 11616/2020 REG. RIC.)**, che ha accolto il ricorso proposto dagli enti rappresentativi della categoria

degli **estetisti**, oltre che da alcuni centri estetici, avverso le disposizioni dettate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno **escluso i centri estetici dai servizi alla persona** che possono essere erogati anche in **zona rossa**.

Il TAR ha evidenziato come il **verbale n. 144 del 12 gennaio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico** nulla dica sulle ragioni tecnico-scientifiche per cui sarebbe giustificata nelle zone rosse l'apertura dei parrucchieri e non anche quella dei centri estetici, discriminazione invocata dai ricorrenti a sostegno delle loro ragioni.

Viene poi sottolineato come nelle **Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome** dell'8 ottobre 2020, la disciplina relativa ai servizi alla persona faccia riferimento ad "*acconciatori, estetisti e tatuatori*".

In altre parole, secondo il TAR, *«i provvedimenti amministrativi che hanno imposto la censurata misura e i documenti istruttori che ne costituiscono il supporto tecnico scientifico, fin qui esaminati, appaiono pertanto espressione di un **non corretto esercizio del potere discrezionale** da parte dell'amministrazione presentando tutte le figure sintomatiche dell'eccesso di potere»*.

Secondo il TAR *«Pur essendo innegabile che tutte le misure restrittive imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso siano ispirate al principio di precauzione, nel caso di specie **la discriminazione fra le attività dei parrucchieri/barbieri e dei centri estetici non risulta supportata da una base istruttoria o da evidenze scientifiche**»*.

«I superiori rilievi rendono evidente che, sebbene non si tratti di attività identiche, le attività di estetista e di parrucchiere, nell'ambito dei "servizi alla persona", siano (e siano state ritenute) del tutto equiparabili in termini di essenzialità ovvero in termini di idoneità a corrispondere "ad un bisogno e ad una esigenza di cura, anche igienica, della persona"; a ciò deve aggiungersi che esiste quanto meno un segmento "elastico" di prestazioni che è certamente comune ad entrambe le attività».

«Infine – si legge ancora nella sentenza - non si può trascurare, per quanto non sia indice di totale identità, che le due attività sono ricomprese nello stesso codice ATECO, seguono protocolli di sicurezza comuni e applicano lo stesso contratto collettivo al personale dipendente.

Da quanto precede discende che la disparità di trattamento lamentata dalla parte ricorrente sussiste, o, quanto meno, sussiste limitatamente a quella parte di prestazioni che sono comuni ad entrambe».

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 1862/2021 clicca qui.](#)

23. BUONI PASTO - Non imponibili anche per i lavoratori in smart-working - Sull'argomento un approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

1) In assenza di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto in favore dei propri dipendenti, si ritiene che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di **parziale imponibilità** prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, **indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa**.

Con riferimento al caso in cui l'Istante **riconosce i buoni pasto ai lavoratori agili**, si ritiene che gli stessi **non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente**, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Pertanto, il datore di lavoro **non sarà tenuto ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo di acconto IRPEF**, prevista dall'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sul valore dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.

E' questo il parere reso dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta ad interpello n. 123 del 22 febbraio 2021**.

Il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, in effetti, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili.

La ratio sottesa a tale regime fiscale di favore è ispirata dalla volontà del legislatore di **detassare** le erogazioni ai dipendenti che si ricollegano alla necessità del datore di lavoro di **provvedere alle esigenze alimentari del personale che durante l'orario di lavoro deve consumare il pasto**.

2) La perdurante necessità di gestire le restrizioni imposte dal permanere dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha determinato una diffusione esponenziale del lavoro agile. Proprio in questo periodo di applicazione della modalità dello smart working in formula semplificata, in assenza di accordi individuali e regolamenti aziendali volti a disciplinarne l'utilizzo durante la pandemia, vige una sostanziale deregolazione in ordine a molteplici aspetti e, tra questi, la disciplina dei buoni pasto.

La **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**, con l'**approfondimento del 25 febbraio 2021**, interviene a commento della disciplina dei buoni pasto ai lavoratori in smart working.

La riflessione proposta prende le mosse da un'analisi dell'istituto del lavoro agile, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 81/2017 ed esploso a seguito dell'epidemia da Covid-19.

Nel documento si passano in rassegna i presupposti civilistici dei ticket restaurant, analizzati sulle base delle disposizioni normative e delle pronunce della giurisprudenza, oltre a considerarne la disciplina fiscale anche alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 123/2021.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 123/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro clicca qui.](#)

24. SCRITTURE CONTABILI - Sussistenza del reato di occultamento - Nuova sentenza della Cassazione

L'occultamento costituisce infatti un reato permanente ex art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 poiché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo fiscale.

Così si è espressa la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 5596/21, depositata il 12 febbraio 2021.**

In ordine alla configurazione del reato di occultamento – si legge nella sentenza - l'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000 punisce colui il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **occulta o distrugge in tutto o in parte** le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

La condotta punibile consiste quindi nella **distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture.**

La **distruzione** configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, la quale può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo o mediante cancellature o abrasioni. L'**occultamento** consiste invece nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento.

La condotta di occultamento, tipizzata nell'art. 10, definisce, secondo il suo preciso significato filologico, il comportamento di colui che nasconde materialmente, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, mantenendo celate le predette cose in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

L'occultamento, a differenza della distruzione, dà luogo ad un reato permanente perché l'obbligo di esibizione **perdura finché è consentito il controllo fiscale**, con la conseguenza che la condotta antiggiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendo i documenti. Il reato permanente, infatti, si distingue da quello istantaneo proprio perché, perdurando la fase di consumazione del reato, il soggetto attivo ha la possibilità di fare cessare in qualsiasi momento la perdurante condotta antiggiuridica.

La permanenza cessa allorché scade l'obbligo della conservazione o per altre cause (sequestro aliunde della documentazione, chiusura dell'accertamento fiscale).

D'altra parte occultare un documento non significa solo nascondere ma anche mantenerlo nascosto e siccome l'occultamento, per essere punito, deve avere avuto incidenza, sia pure relativa, sulla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, la condotta antiggiuridica perdura finché esiste in favore dell'amministrazione il potere di controllare l'ammontare dei redditi o del volume degli affari.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 5596/2021 clicca qui.](#)

25. CONTRIBUTO UNIFICATO - Possibile chiedere il rimborso dell'erroneo versamento avvenuto con modalità telematica

Diverse sono le richieste di chiarimento pervenute alla Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in merito alla modalità di **rimborso del contributo unificato** pagato con modalità **telematica**.

Sull'argomento si era in passato interessato anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, con la **circolare n. 33 del 26 ottobre 2007, Prot. 135371**, precisando in particolare le modalità di rimborso.

Ricordiamo che l'articolo 9 della legge 21 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, sostituendo una serie di tributi e diritti precedentemente dovuti in relazione alla maggior parte dei processi giurisdizionali.

La disciplina del predetto contributo unificato, entrata effettivamente in vigore il 1° marzo 2002, è ora contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Tuttavia - come ha sottolineato il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare n. 33/2007 - né il citato Testo unico, né altra disposizione in materia **hanno espressamente considerato l'eventualità di un rimborso del contributo unificato**, al quale la Corte Costituzionale, per inciso, ha riconosciuto natura di tributo.

Ciò ha comportato, stante anche l'implicazione di varie Amministrazioni dello Stato, difficoltà procedurali e potenziali conflitti di competenza in merito alla trattazione delle istanze di rimborso prodotte dai contribuenti interessati.

Il Ministero della Giustizia, con la **circolare del 9 febbraio 2021**, della Direzione Generale degli affari interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia **ritiene ammissibile il deposito dell'istanza di rimborso del contributo unificato** versato con modalità telematica anche con la medesima modalità **laddove il rimborso riguardi un procedimento iscritto a ruolo al quale sia possibile riferire l'errato pagamento**.

L'istanza sarà quindi depositata nel fascicolo telematico al quale si riconduce il pagamento da rimborsare. Nel diverso caso di istanza di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, il Capo dell'ufficio dovrà individuare la struttura competente a ricevere l'istanza, oltre alle modalità di deposito della stessa.

Il diritto al rimborso del contributo unificato - come precisato nella circolare n. 33/2007 - insorge a favore dei soggetti che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta.

Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:

- *versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;*
- *duplicazione dei versamenti;*
- *versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;*
- *versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio.*

Il **diritto al rimborso** deve essere esercitato, a mezzo **apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni**, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.

L'istanza di rimborso - redatta in carta semplice (art. 5, Tabella - Allegato B, D.P.R. n. 642/1972) - è prodotta all'ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa.

L'istanza deve presentare in allegato la documentazione indicata dalla citata circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 33 del 26 ottobre 2007.

Nell'istanza, oltre alle generalità, il richiedente o i richiedenti, sotto la propria responsabilità per la veridicità di quanto indicato, devono precisare:

- a) *gli elementi idonei alla agevole identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (parti, numero di ruolo, ecc.);*
- b) *gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;*
- c) *l'importo richiesto a rimborso;*
- d) *la modalità di pagamento prescelta per il rimborso degli importi reclamati.*

Inoltre, la medesima istanza:

- a) *deve contenere la dichiarazione, resa sempre sotto la responsabilità del contribuente, dell'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti;*

b) deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente;

c) deve essere corredata della documentazione comprovante il diritto al rimborso.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, all'istanza deve essere allegato l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

Deve inoltre essere allegata anche la copia analogica della Ricevuta Telematica (RT) attestante l'avvenuto pagamento telematico del contributo unificato.

L'Ufficio, infine, richiamando le linee generali dettate dalla citata circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, conferma che, nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte del versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e valori bollati, si ritiene **preclusa la possibilità di ottenere la restituzione della somma versata**, stante l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 33/2007 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) NUE - NUMERO UNICO EUROPEO di EMERGENZA

L'11 febbraio scorso si è celebrata la **Giornata europea dell'1 1 2** (uno-uno-due), il numero unico europeo (NUE) che i cittadini possono utilizzare in Europa per chiedere soccorso in caso di emergenza.

La Giornata europea, istituita nel 2009, resta un'occasione per promuovere attività che consentano di aumentare conoscenza, sensibilità e visibilità del 1 1 2.

In Italia, il NUE è attualmente attivo in 10 Regioni: **Friuli Venezia Giulia, Lazio (distretti telefonici 06 e 0774), Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta; e nelle Province autonome di Bolzano e di Trento.**

Complessivamente, il NUE ha oggi una copertura di oltre 35 milioni di cittadini per una percentuale pari a circa il 59% della popolazione italiana totale.

Lo scorso anno, **in Europa il NUE è stato chiamato quasi 150 milioni di volte**, il 56 per cento di tutte le chiamate di emergenza, mentre negli ultimi 10 anni sono state effettuate circa 1,5 miliardi di chiamate al numero unico.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

2) AIUTI DI STATO - PROROGATE AL 31 DICEMBRE 2021 LE MISURE PREVISTE NEL QUADRO TEMPORANEO

La Commissione europea ha **prorogato fino al 31 dicembre 2021 il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021.

Alla luce del protrarsi e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

La Commissione ha inoltre deciso di **ampliarne il campo di applicazione**, aumentando alcuni massimali e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) STARTUP E AGEVOLAZIONI - POSSIBILE IL CONFERIMENTO DI UNA QUOTA IN UN PIR ALTERNATIVO

Il **conferimento in un PIR** (Piani Individuali di risparmio) di un investimento in una start-up innovativa **non comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale** dal momento che, ai fini di tale agevolazione, non si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell'investimento e che, ai fini dell'agevolazione dei PIR, si realizza esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni previste, sarà riconosciuta la detassazione.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 113 del 16 febbraio 2021**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Interpello n. 113/2021 clicca qui.](#)

4) FACEBOOK - NUOVAMENTE SANZIONATA DALL'AGCM

L'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**, con un comunicato stampa del 17 febbraio 2021, ha reso noto di aver **sanzionato per complessivi 7 milioni di euro** Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018.

In particolare, con tale decisione l'AGCM aveva sanzionato Facebook **per 5 milioni di euro**, in quanto il social in questione **induceva in modo ingannevole** gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma, senza informarli, durante l'attivazione dell'account, dell'attività di **raccolta dei loro dati personali**, ai fini **commerciali**, e delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità.

L'Autorità gli aveva quindi vietato l'ulteriore diffusione della pratica ingannevole disponendola pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l'Italia, sull'*app* Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente registrato.

Attraverso una nuova istruttoria, l'Antitrust ha accertato che Facebook non ha né pubblicato tale dichiarazione rettificativa né ha cessato la scorretta pratica accertata precedentemente.

L'Autorità ritiene quindi che, **pur avendo eliminato il claim di gratuità** in sede di registrazione alla piattaforma, ancora **non si fornisce un'immediata e chiara informazione** sulla raccolta dei dati, informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio.

Ne consegue la sanzione di 7 milioni di euro per il social inottemperante.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

5) VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI - LE FAQ DEL GARANTE PRIVACY

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario?

Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.

L'intento dell'Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

LINK:

[Per saperne di più e per consultare le FAQ clicca qui.](#)

6) INFRAZIONI - Aggiornamento al 3 febbraio 2021

Il 3 febbraio 2021, la Commissione europea ha deciso l'apertura di cinque procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee.

Le procedure di infrazione a carico del nostro Paese sono attualmente **91**, di cui **69** per violazione del diritto dell'Unione e **22** per mancato recepimento di direttive.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7) DIRITTI DOGANALI - Pagamento differito primo semestre 2020 – Fissato il tasso di interesse

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2021, il **decreto 10 febbraio 2021** con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze fissa nella misura dello 0,165% dei **tassi di interesse** per il pagamento differito dei **diritti doganali** per il **periodo 13 gennaio 2021-12 luglio 2021**.

La normativa vigente in materia stabilisce, infatti, che per il pagamento differito oltre 30 giorni è dovuto un tasso di interesse che viene determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, in base al rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.

Quindi, poiché è necessario stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2021, il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ha fissato il **tasso di interesse** per il pagamento differito dei diritti doganali nella misura dello **0,165%** per il periodo dal 13 gennaio 2021 al 12 luglio 2021.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) CODICI ATECO - ATTIVITA' SOSPENSE IN BASE AL D.P.C.M. 14 GENNAIO 2021

Ricordiamo che è possibile **consultare delle apposite tabelle**, differenziate secondo le aree di rischio (rossa, arancione, gialla), riportanti i **codici ATECO corrispondenti alle attività che sono sospese**, a partire dal **16 gennaio 2021** e fino al **5 marzo 2021**, in base al D.P.C.M del 14 gennaio 2021 (Servizio InfoCamere).

LINK:

[Per consultare le tabelle clicca qui.](#)

9) SOCI DI SOCIETA' DELLA PESCA NON COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' COOPERATIVE – Chiarimenti dall'INPS sul regime previdenziale applicabile

L'INPS, con la **circolare n. 38 del 24 febbraio 2021**, chiarisce alcune criticità in riferimento all'inquadramento previdenziale dei soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative.

L'Istituto fornisce indicazioni in particolare riguardo i soggetti che esercitano la pesca con carattere di autonomia, in forma singola o associata mediante cooperativa o nelle varie forme delle società di persone, con natanti che non superano le 10 tonnellate di stazza lorda.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 38/2021 clicca qui.](#)

10) SOCIETA' SPORTIVE – Chiarimenti dall'INAIL sulla sospensione dei versamenti

L'INAIL, con la **nota operativa del 25 febbraio 2021**, risponde ad alcuni quesiti pervenuti con riguardo alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

L'Istituto chiarisce, in particolare, i requisiti e criteri di spettanza della misura di favore introdotta per il protrarsi delle restrizioni che si sono rese necessaria per gestire l'emergenza Covid-19.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota operativa INAIL clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... DAL 1° MARZO 2021 POTRAI ACCEDERE AI SERVIZI IN RETE EROGATI DALLE PP.AA. SOLO CON SPID, CIE o CNS !



Il Titolo III (artt. 23-bis – 37-bis) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020, prevede misure orientate a **semplificare e accelerare la trasformazione digitale** della

Pubblica Amministrazione e introduce importanti **novità in merito all'identità digitale e all'accesso ai servizi** della Pubblica Amministrazione.

Entro il 28 febbraio 2021, tutte le Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, dovranno modificare ed integrare i sistemi di autenticazione per l'accesso ai propri servizi pubblici digitali.

A decorrere **dal 1° marzo 2021**, alle Pubbliche Amministrazioni **è fatto divieto di rinnovare credenziali diverse da SPID, CIE o CNS**, per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete. A partire da questa data, per accedere ai servizi online offerti dalle Pubbliche Amministrazioni sarà necessario utilizzare una delle seguenti modalità:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- **CIE** (Carta di Identità Elettronica),
- **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo questa data **non sarà più possibile** accedere ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni tramite il metodo "**Nome utente e password**" oppure **OTP (One Time Password), via SMS o altro**.

Queste modalità **non consentono infatti una identificazione "certa" dell'utente**, cioè mediata da meccanismi informatici che verificano altre credenziali o da un operatore incaricato che accerta l'identità dell'utente esaminando un documento d'identità.

Le credenziali diverse da SPID, CIE o CNS già rilasciate prima del 28 febbraio possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza e comunque **non oltre il 30 settembre 2021**.

Pertanto, a seguito del completamento delle fasi di transizione, **dal 1° ottobre 2021** sarà operativo esclusivamente l'accesso con SPID, CIE e CNS per tutti gli utenti.

Per **facilitare l'utilizzo della Carta d'identità elettronica (CIE)**, quale strumento sicuro di accesso ai servizi digitali, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con **circolare n. 3 del 9 febbraio 2021**, ha reso noto che è stato predisposto per le Pubbliche Amministrazioni il **modulo per l'adesione**, reperibile sul portale Carta d'identità elettronica.

Successivamente, con il supporto del Centro Nazionale (CNSD) della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sarà possibile completare le fasi tecniche di abilitazione all'accesso con la CIE secondo quanto contenuto nel Manuale Operativo.



Il 28 febbraio 2021 è anche la data entro cui le Pubbliche amministrazioni dovranno:

- **integrare la piattaforma pagoPA** nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;
- avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per **rendere disponibili i propri servizi sull'App IO**.

Dunque, **dal 1 marzo 2021** tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA.

Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore delle Pubbliche Amministrazioni pagamenti a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modulo per l'adesione clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sull'accesso ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sull'accesso dei servizi online dell'INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sull'accesso ai servizi online dell'INAIL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al sistema di pagamento pagoPA clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 15 al 27 Febbraio 2021)**

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 28 dicembre 2020: Modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 3 febbraio 2021: Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) D.P.C.M. 23 dicembre 2020: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 - Supplemento ordinario n. 10).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 29 gennaio 2021: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 2 febbraio 2021: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021 – Supplemento Ordinario n. 12).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 4 gennaio 2021: Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16: Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 30 dicembre 2020: Istituzione del registro nazionale dei materiali di base. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18: Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021 – Supplemento Ordinario n. 14).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19: Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Decreto 15 febbraio 2021: Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20: Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2021 – Supplemento Ordinario n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Unione europea** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 15 al 27 Febbraio 2021)**

1) Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 53 del 16 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 57 del 18 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 60 del 22 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 62 del 23 febbraio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

... Vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie?

... Iscriviti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)

Mia nonna mi diceva sempre:

**NON RACCONTARE MAI TROPPE COSE
DI TE AGLI ALTRI.
RICORDA CHE ... IN TEMPO DI INVIDIA,
IL CIECO COMINCIA A VEDERE,
IL MUTO A PARLARE ED
IL SORDO A SENTIRE.**

Con il tempo mi sono convinto ... che aveva ragione !